

**AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI  
DEL  
COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA**

Deliberazione n°11 del 24 Febbraio 2003

Oggetto: Approvazione Regolamento Aziendale per l'Esecuzione di Opere e Forniture.

**Il Consiglio di Amministrazione**

Esaminata la Bozza Regolamento Aziendale per l'Esecuzione di Opere e Forniture; sentito il Direttore;

A VOTI UNANIMI CON VOTAZIONE RESA NEI MODI DI LEGGE

**DELIBERA**

Di approvare in base a quanto disposto dall'art.40 del vigente Statuto, il seguente Regolamento per l'Esecuzione di Opere e Forniture:

**REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ESECUZIONE DI OPERE E FORNITURE**

**Art.1**

L'attività contrattuale dell'Azienda è regolata dalle norme contenute negli art. da 57 a 71 del D.P.R. 902/86 e dall'art.40 dello Statuto.

**Art.2**

Sono sottoposti alla procedura di cui all'art.57 del D.P.R. 902/86, i contratti per opere e forniture che non rientrano fra quelle per le quali è previsto il ricorso alle spese in economia, secondo quanto disposto dal relativo Regolamento.

### **Art.3**

Le gare che precedono i contratti per opere e fornitura di beni e servizi possono assumere la forma della licitazione privata, dell'appalto concorso, o dell'asta pubblica.

### **Art.4**

Il C.d.A. delibera:

- 1) Il tipo di gara, fra quelli indicati all'art.3 che precedono il contratto d'opera o di fornitura;
- 2) Il capitolato di gara;
- 3) Lo schema di contratto.

I provvedimenti di cui ai punti 2,3, possono essere adottati anche con unico atto deliberativo.

### **Art.5**

Le gare di licitazione privata e di asta pubblica vengono aggiudicate da una apposita Commissione di Gara.

La commissione di gara è generalmente formata da tre o più componenti nominati dal Direttore che la presiede.

Tale commissione, oltre che dal Direttore, è composta da altri dirigenti dell'Azienda e/o da professionisti esterni all'Azienda dotati di specifica competenza sia nel caso in cui il n° di dirigenti dell'Azienda non sia sufficiente sia in ogni altro caso in cui il Direttore lo ritenga utile.

### **Art.6**

L'Azienda può ricorrere all'appalto concorso per l'esecuzione di opere per le quali ritiene di doversi avvalere del contributo di competenza ed esperienza dei potenziali fornitori appaltatori.

L'aggiudicazione della gara compete al C.d.A. che si avvarrà del parere tecnico fornito da una Commissione di esperti nominata dal C.d.A. stesso.

Detta commissione è composta dal Direttore che la presiede e da altri tre membri dei quali due scelti fra persone di comprovata specifica competenza nella materia oggetto della gara, tutti iscritti nei rispettivi ordini professionali, ed uno esperto amministrativo con particolare competenza nel settore degli appalti.

Il parere fornito dalla Commissione non è vincolante per l'aggiudicazione delle gare; si potrà non procedere all'aggiudicazione qualora i progetti presentati sia giudicati dal C.d.A. non rispondenti alle esigenze dell'Azienda, di cui al Capitolato di gara.

### **Art.7**

Alle procedure di gara si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, in riferimento sia al valore delle opere e/o delle forniture, sia per quanto disposto dagli articoli 58-59-60 del DPR 902/86.

## **Art.8**

Il contratto per l'esecuzione delle opere e/o delle forniture, redatto secondo lo schema approvato dal C.d.A., viene stipulato dal Direttore nella sua qualità di legale rappresentante.  
Il contratto deve contenere l'indicazione certa sia del termine, sia della durata.

## **Art.9**

Il C.d.A. può deliberare il ricorso alla trattativa privata nei seguenti casi:

- 1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia dato luogo ad aggiudicazione;
- 2) per l'acquisto o noleggio o locazione di beni nazionali od esteri la cui produzione è garantita da attività industriale;
- 3) per l'acquisto e locazione di immobili;
- 4) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni e servizi, dovuta a circostanze imprevedibili per le quali i tempi di espletamento della gara risultano incompatibili con le esigenze aziendali;
- 5) per l'affidamento di particolari studi, ricerche, sperimentazioni;
- 6) per l'affidamento di incarichi professionali di consulenza, assistenza, progettazione, collaudo;
- 7) per opere e/o forniture di importo inferiore a p.25.000,00.=

## **Art.10**

All'affidamento dell'incarico di esecuzione dell'opera o della fornitura a seguito di trattativa privata, provvede con proprio atto il C.d.A., sentito eventualmente il parere di un consulente esterno all'Azienda in possesso di specifica competenza professionale, a seguito di incarico per la valutazione tecnica delle offerte presentate.

## **Art.11**

I contratti successivi alle aggiudicazioni di cui all'art.10 sono stipulati dal Direttore in qualità di legale rappresentante dell'Azienda.